COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Provincia di Bari)

IV DIREZIONE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 35515

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 66 del 10 Novembre 2011

DITTA D.C.S. srl - ATTIVITA' COMMERCIALE CONDOTTA SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE– COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E CONTESTUALE ADOZIONE PROVVEDIMENTO CAUTELARE

IL DIRIGENTE *ad interim*

PREMESSO che, con decreto del Commissario prefettizio, con i poteri del Sindaco, n. 90 del 04.11.2011, è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità dei Servizi facenti capo alle attuali 4 Direzioni, con il riconoscimento espresso della possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., ad assegnare ad altro dipendente addetto alla Direzione di riferimento la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;
VISTA la nota prot. 34974 del 07/11/2001 a firma del Responsabile Servizio Attività Produttive e il verbale di contestazione n. 5/2011, redatto da personale del Comando di Polizia Municipale in data 02.11.2011 alle ore 13,00, da cui si evince che la D.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., titolare dell'esercizio commerciale di vicinato sito in Gravina in Puglia alla S.P. per Dolcecanto al Km. 0,100, *" ha violato gli articoli 8 comm. 1 e 22 comm.1/6 del D.Lgs. n. 114/1998, e art. 8, comma 3, della L.R. Puglia n. 11/2003, perché esercitava il commercio in sede fissa alimentare e misto, ampliando l'attività commerciale di vicinato nella forma di media struttura di vendita dalle dimensioni di mq. 750 circa, senza aver conseguito la prescritta autorizzazione comunale"*;
RITENUTO:
- di dover avviare procedimento finalizzato a disporre la chiusura immediata dell'esercizio di vendita, misura sanzionatoria prevista dall'art. 27, comma 6, della L.R. 11/2003, in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
- di assegnare la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento al geom. Arcangelo Loglisci, addetto alla IV Direzione e funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive;

LETTO l'art. 7, comma 2, L. n. 241/1990 e s.m.i., che fa salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari;
CONSIDERATO che la *ratio* della norma di cui all'art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 114/1998, sostanzialmente riprodotto nell'art. 27, comma 6, della L.R. 11/2003, è quella di impedire, trattandosi di attività commerciale non autorizzata, "*una chiara distorsione dell'interesse pubblico e della concorrenza*" (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 3613/2003);
VALUTATO che un provvedimento cautelare, quale l'ordine di chiusura interinale, si rende opportuno al fine di evitare che, nel corso del procedimento, il trasgressore possa ottenere vantaggi dall'esercizio di attività non autorizzata (in termini, TAR Veneto, sez. III, n. 3825/2004);
VISTO:
- il decr. Legisl. n.114/1998;
- la legge Regionale n.11/2003;
- l'art. 107 del TUEL di cui al decr. Legisl. 18/8/2000 n. 267;

dispone

1) è avviato procedimento finalizzato a imporre la chiusura immediata dell'esercizio di vendita della D.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sito in Gravina in Puglia alla S.P. per Dolcecanto al Km. 0,100, misura sanzionatoria prevista dall'art. 27, comma 6, della L.R. 11/2003, in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
2) è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento al geom. Arcangelo Loglisci, addetto alla IV Direzione e funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive;
3) di detto avvio del procedimento è data comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i., alla D.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Gravina in Puglia alla S.P. per Dolcecanto al Km. 0,100;

stabilisce

ai sensi dell'art. 8 L. n. 241/1990 e s.m.i., che:

a) l'amministrazione competente è il Comune di Gravina in Puglia;
b) l'oggetto del procedimento promosso è la chiusura immediata dell'esercizio di vendita della D.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sito in Gravina in Puglia alla S.P. per Dolcecanto al Km. 0,100, misura sanzionatoria prevista dall'art. 27, comma 6, della L.R. 11/2003, in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
c) il responsabile del procedimento è il geom. Arcangelo Loglisci, addetto alla IV Direzione e funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive;
d) il procedimento avviato si concluderà nel termine di gg.15 dalla comunicazione del presente provvedimento al trasgressore fissando il termine intermedio di gg. 10 dalla predetta comunicazione per l'acquisizione al procedimento delle deduzioni e di ogni altro eventuale apporto proveniente dalla parte interessata;

inoltre, visto ed applicato l'art. 7, comma 2, L. n. 241/1990 e s.m.i.,

ordina

al trasgressore D.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la chiusura immediata, quale misura cautelare interinale che avrà efficacia sino alla conclusione del procedimento avviato, dell'esercizio di vendita sito in Gravina in Puglia alla S.P. per Dolcecanto al Km. 0,100, limitatamente all'ampliamento che ha determinato la trasformazione dell'esercizio di vicinato, regolarmente autorizzato, in media struttura di vendita.

avverte

che, qualora non venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di media struttura di vendita, nei limiti dianzi specificati, mediante l'apposizione di sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge;

dispone

la notifica della presente ordinanza alla Sig.ra Capozzo Grazia, nata a Gravina in Puglia il 19.12.1949 ed ivi residente alla S.P. Gravina - Corato C.da Castello, in qualità di Legale Rappresentante della ditta D.C.S. s.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla S.P. per Dolcecanto Km. 0,100.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.112011

IL DIRIGENTE *ad interim*
-dott. Carlo CASALINO-